

Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

Alle tutte le Aziende Clienti

Loro Sedi

La Circolare per i clienti

15 aprile 2017

Anteprima

Pagamento differito dei diritti doganali: interessi dello 0,213 per cento	pag. 2
Sabatini-ter, il MISE definisce la procedura per la richiesta dei contributi	pag. 2
Spesometro, confermate le semplificazioni per tour operator e commercianti al dettaglio	pag. 3
Iper-ammortamento, bonus in tre tempi	pag. 4
Distributori automatici misti: non tutti i dati sono da trasmettere	pag. 4
No allo scambio di partecipazioni a realizzo controllato se le società sono straniere	pag. 5
Ok ai correttivi anticrisi, online il software GERICO	pag. 6
Esenzione IRES: pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'elenco delle associazioni	pag. 6
Cinque per mille, iscrizioni entro l'8 maggio	pag. 7
Credito videosorveglianza a copertura totale	pag. 8

Adempimenti

730 precompilato: apre il 18 aprile la campagna dichiarativa	pag. 9
--	--------

Guide operative

Lavoratori impatriati: modalità di esercizio dell'opzione	pag. 13
---	---------

FISCO**Regimi doganali****Pagamento differito dei diritti doganali: interessi dello 0,213 per cento**

Il tasso di interesse per il pagamento differito dei **diritti doganali** effettuato oltre il periodo di trenta giorni è stato fissato nella misura dello **0,213 per cento annuo** per il periodo **dal 13 gennaio 2017 al 12 luglio 2017**.

Questo quanto riporta l'**Agenzia delle Dogane** nella [Nota n. 41065](#) del 5 aprile. Il saggio di interesse è stato stabilito dal Decreto ministeriale che il Ministero dell'Economia e delle Finanze emana con cadenza semestrale, in attuazione dell'art. 79 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo Unico in materia doganale), come sostituito dall'art. 5, comma 2, della Legge n. 213/2000.

[Agenzia delle Dogane, Nota 5 aprile 2017, n. 41065](#)

Nuova Sabatini**Legge di Bilancio 2017****Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi****Sabatini-ter, il MISE definisce la procedura per la richiesta dei contributi**

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato una **Guida operativa**, accompagnata dalla relativa modulistica, con cui ha definito la procedura per la **presentazione delle domande telematiche** finalizzate all'erogazione delle quote di contributo per l'acquisto di beni strumentali per l'impresa (**Nuova Sabatini-ter**).

L'impresa beneficiaria per procedere alla trasmissione delle richieste per l'erogazione delle diverse quote di contributo, dovrà effettuare **l'accesso alla piattaforma** inserendo le credenziali ricevute a seguito dell'invio al MISE, da parte della Banca o intermediario finanziario, del modulo di domanda e dei relativi dati.

Una volta effettuato l'accesso, comparirà una schermata contenente **l'elenco di tutte le domande caricate per quel dato soggetto beneficiario**. Nella Guida viene riportata la procedura da seguire per il caricamento di ciascun allegato:

- Allegato 2 – Dichiarazione ultimazione investimento che contiene l'elenco dei beni oggetto di agevolazione: l'impresa dovrà per ciascun bene inserire le informazioni richieste, in particolare, n° matricola/ identificativo, tipologia, indicazione e costo del bene, Fornitore, fattura/verbale di consegna del bene;
- Allegato 3 – Richiesta di erogazione della prima quota di contributo;
- Allegato 4 – Dichiarazione liberatoria del fornitore;
- Allegato 5 – Richieste di erogazione per quote successive alla prima; è possibile richiedere l'erogazione della singola quota e l'erogazione di due quote eventualmente maturate – quota multipla;

Una volta generata la dichiarazione di ultimazione dell'investimento o la richiesta di erogazione e prima di aver completato la procedura di trasmissione della documentazione, **l'impresa che riscontra un errore nella compilazione** dovrà:

- riaprire il modello;
- cliccare sul pulsante "Sblocca dichiarazione - Modifica i dati inseriti";
- apportare le modifiche necessarie ai campi precedentemente compilati;
- cliccare sul pulsante "Conferma dati e genera documentazione da firmare";
- procedere secondo la procedura sopra descritta con il salvataggio, firma e successivo upload dello stesso.

Per quanto riguarda la documentazione necessaria ai fini dell'acquisizione dell'antimafia, in caso di contributo **superiore a 150.000,00 euro**, per ogni richiesta di erogazione, e solo nel caso in cui vi siano state variazioni rispetto alle informazioni già fornite nelle fasi precedenti, l'impresa dovrà, tramite apposito pulsante, allegare le dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica.

Infine nella homepage della piattaforma è disponibile una funzionalità che consente all'impresa di trasmettere al MISE comunicazioni inerenti alle domande di propria competenza.

[MISE, Guida alla trasmissione delle richieste di erogazione delle quote di contributo](#)

Spesometro

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

Verifiche fiscali

IVA

Spesometro, confermate le semplificazioni per tour operator e commercianti al dettaglio

Niente comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini **IVA** (c.d. Spesometro) relative all'anno 2016 per le **Pubbliche Amministrazioni** e, sotto le previste soglie, per i **tour operator e i commercianti al dettaglio**.

Il [Provvedimento 6 aprile 2017, n. 68495](#) conferma per il 2016 le semplificazioni in materia già previste gli anni passati, e precisamente:

1. le amministrazioni pubbliche di cui all'[art. 1](#), comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le amministrazioni autonome, sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al Provvedimento del 2 agosto 2013;
2. i soggetti di cui all'[art. 22](#) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell'IVA;
3. i soggetti di cui all'[art. 74-ter](#) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro, al lordo dell'IVA.

Il Provvedimento si inserisce in un'ottica di progressiva **semplificazione degli adempimenti** di natura tributaria, evitando ulteriori incombenze a carico degli enti pubblici e recepisce le richieste dei tour operator e dei commercianti al dettaglio, limitando, anche per quest'anno, l'obbligo di comunicazione delle operazioni IVA per questi soggetti, tenuto conto delle difficoltà che sono state segnalate dalle associazioni di categoria.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 aprile 2017, n. 68495](#)

[Art. 1, comma 2, Legge 31 dicembre 2009](#)

[Art. 22, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

[Art. 74-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

Ammortamento

Legge di Bilancio 2017

Iper-ammortamento, bonus in tre tempi

I beni materiali strumentali nuovi ammessi all'**iper-ammortamento** del 150% possono fruire dell'agevolazione dal periodo d'imposta di **entrata in funzione** o, se successivo, dal periodo d'imposta di **interconnessione**. Se questo è il *dies a quo* fissato dalle disposizioni istitutive del bonus ([art. 1](#), commi 8-3, della Legge di Bilancio 2017), per stabilire con precisione il periodo d'imposta dal quale decorre l'agevolazione, occorre tenere presente le indicazioni contenute nella [Circolare n. 4/E](#) pubblicata il 30 marzo 2017 dall'Agenzia delle Entrate unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico. Qui infatti, ai fini della decorrenza, in relazione ai beni materiali nuovi elencati nell'allegato A alla [Legge di Bilancio 2017](#), si distinguono tre momenti temporali differenti:

1. il periodo d'imposta di "**effettuazione**" dell'investimento ([art. 1](#), comma 9, della Legge di Bilancio 2017). Tale momento rileva ai fini della spettanza della maggiorazione e

della quantificazione dell'investimento agevolabile. L'investimento, infatti, deve necessariamente essere effettuato nel periodo che va dal 1° gennaio 2017, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, al 31 dicembre 2017, ovvero al 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (gli stessi termini sono previsti anche per il Super-ammortamento);

2. il periodo d'imposta di **"entrata in funzione"** ([art. 102](#), comma 2, del T.U.I.R.). Solo a partire da tale momento è possibile iniziare a godere dell'Iper-ammortamento, a condizione che nello stesso periodo d'imposta avvenga anche l'interconnessione del bene (momento indicato al successivo punto 3). Nell'ipotesi in cui, invece, l'interconnessione sia effettuata in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, la fruizione dell'Iper-ammortamento potrà iniziare solo da tale successivo periodo d'imposta. Nel mentre però i beni possono fruire del Super-ammortamento (se ricorrono i requisiti previsti dalla relativa normativa). A tal proposito, la [Circolare n. 4/E](#) precisa che: *"al fine di evitare una duplicazione di benefici, l'ammontare della maggiorazione relativa all' Iper-ammortamento fruibile a partire dal periodo di imposta di interconnessione dovrà essere nettizzato di quanto già fruito in precedenza a titolo di (temporaneo) super ammortamento"*;
3. il periodo d'imposta di **"interconnessione"** [art. 1](#), comma 11, della Legge di Bilancio 2017). Tale momento è decisivo ai fini della fruizione dell'Iper-ammortamento in quanto, in mancanza dell'interconnessione, il bene materiale non può accedere alla maggiorazione del 150%.

[Agenzia delle Entrate, Circolare 30 marzo 2017, n. 4/E](#)

[Art 1 Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

[D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, n. 102](#)

Giochi e spettacolo

Distributori automatici misti: non tutti i dati sono da trasmettere

I corrispettivi dei distributori automatici relativi alla vendita di schede telefoniche, tabacchi e "gratta e vinci" **esulano** dall'obbligo di trasmissione telematica entrato in vigore lo scorso 1° aprile per tutti i distributori aventi le caratteristiche previste dal Provvedimento del Direttore dell'[Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016](#) (l'obbligo è previsto dal [D.Lgs. n. 127/2015](#)).

A precisarlo è la [Risoluzione n. 44/E](#) pubblicata il 5 aprile 2017 dalle Entrate in risposta all'interpello presentato da una federazione di tabaccai interessata a conoscere l'oggetto preciso della trasmissione in relazione ai cd. distributori misti, ovvero che erogano, oltre ai tabacchi, anche beni diversi.

In particolare, nel caso di specie, veniva sottoposta l'**ipotesi di distributori eroganti**: beni soggetti al regime speciale di cui all'[art. 74](#) del D.P.R. n. 633/1972 (ad esempio, ricariche telefoniche, biglietti per il parcheggio, biglietti di trasporto, ecc.), altri esenti da imposta ex [art.](#)

[10](#), comma 1, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972 (come le lotterie ad estrazione istantanea, c.d. “gratta e vinci”) e altri ancora soggetti al regime IVA ordinario (c.d. “merce varia”).

L’Agenzia delle Entrate, confermando quanto proposto dallo stesso istante, ha ritenuto che **l’obbligo di trasmissione sussiste solo in relazione all’ultima tipologia di beni**, ovvero la cd. “merce varia”. Pertanto, nel caso di specie, gli associati della Federazione istante, “saranno tenuti ad effettuare l’invio dei dati relativi ai soli servizi e prodotti non esclusi dall’obbligo (c.d. “merce varia” descritta nel quesito) ceduti con apparecchi rientranti nella definizione di distributori automatici”.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 5 aprile 2017, n. 44/E](#)

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 giugno 2016](#)

[D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127](#)

[Art. 74, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

[Art. 10, comma 1, n. 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

Fiscalità internazionale

Gruppi di società

No allo scambio di partecipazioni a realizzo controllato se le società sono straniere

Lo scambio di partecipazioni a c.d. “**realizzo controllato**” disciplinato dall’[art. 177](#) del T.U.I.R. non è applicabile quando l’operazione coinvolge **società non residenti**. L’indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate, con la [Risoluzione n. 43/E del 4 aprile 2017](#), alla S.p.A. intenzionata a conferire a una propria società di diritto inglese (Beta Ltd, conferitaria) un’altra società controllata sempre inglese (Gamma Ltd, acquistata/scambiata). Immaginando di compiere l’operazione a valori di libro, senza emersione, quindi, di plusvalenze, la S.p.A chiedeva tramite interpello all’Amministrazione finanziaria di applicare allo scambio in questione la normativa prevista dall’[art. 177](#), comma 2 del T.U.I.R., il quale non contempla un regime naturale di neutralità fiscale, bensì una modalità di determinazione della plusvalenza (il cd. realizzo controllato) che può determinare effetti identici alla neutralità fiscale.

Negativa la risposta delle Entrate: *“Per motivi di ordine logico sistematico – così ha ritenuto l’Agenzia- sia la società acquirente/conferitaria sia la società acquistata/scambiata devono essere soggetti indicati dalla lettera a) nell’[art. 73](#) del T.U.I.R., ossia società di capitali residenti. L’[art. 177](#) del T.U.I.R., infatti, intitolato “scambi di partecipazioni” disciplina, per l’appunto, lo scambio di partecipazioni nel suo insieme, con due diverse modalità, al comma 1, nel caso di permuta, ed al comma 2, nel caso di conferimento. In conclusione, si ritiene, quindi, che lo scambio in questione, al quale, per quanto detto, non sono applicabili le previsioni degli artt. [177](#) e [178](#) del T.U.I.R., resti soggetto alle ordinarie regole impositive, dunque alla disposizione di cui all’[art. 9](#) del T.U.I.R.”.*

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 4 aprile 2017, n. 43/E](#)

[Art. 9, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[Art. 73, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[Art. 177, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

[Art. 178, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

GERICO

Studi di settore

Modello Unico Persone Fisiche

Accertamento da studi di settore

Anagrafe tributaria

Ok ai correttivi anticrisi, online il software GERICO

Per **193 studi di settore**, arriva l'ok ai correttivi anticrisi: la Commissione degli esperti, che già nella riunione del 7 dicembre 2016 aveva espresso parere positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi alle funzioni di regressione ed alla normalità, ha vagliato la validità dei correttivi e ha dato il via libera, basandosi sia sulle analisi effettuate da Sose sui dati IVA sia sugli esempi pervenuti dalle organizzazioni di categoria (oltre centomila).

L'Agenzia delle Entrate, il 4 aprile 2017, ha comunicato che i correttivi anticrisi, determinati per adattare gli studi di settore alla situazione di crisi economica del 2016, possono essere ricondotti a **cinque categorie**:

- correttivi congiunturali di settore;
- correttivi congiunturali territoriali;
- correttivi congiunturali individuali;
- interventi relativi all'analisi di normalità economica;
- interventi relativi all'analisi di coerenza economica.

Nella sua versione definitiva è inoltre pronto anche il **Software GERICO**, dal 4 aprile 2017 online sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Detto software è raggiungibile nella sezione: Cosa devi fare > Dichiarare > Studi di settore e parametri > Studi di settore > Software > GERICO 2017. Contestualmente alla pubblicazione di GERICO è reso disponibile anche Parametri 2017.

GERICO 2017 tiene naturalmente conto dei correttivi approvati dalla Commissione degli esperti: «*il software – comunicano le Entrate – consente di stimare, per il 2016, i ricavi o i compensi dei contribuenti esercenti attività d'impresa o arti e professioni per cui non risultano approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano condizioni di inapplicabilità non estensibili ai parametri. Grazie a questi applicativi dedicati, imprese e lavoratori autonomi possono determinare, già nella fase di compilazione del modello Redditi, la congruità dei loro ricavi/compensi, ed eventualmente adeguarsi alle risultanze degli studi di settore e dei parametri*».

[Agenzia delle Entrate, Guida GERICO 2017](#)

IRES

Associazioni non riconosciute

Associazioni e società sportive dilettantistiche

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

ONLUS Fondazioni

Esenzione IRES: pubblicato in Gazzetta Ufficiale l'elenco delle associazioni

Con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del [16 marzo 2017](#), pubblicato il 3 aprile 2017 sulla Gazzetta Ufficiale n. 78, sono state individuate le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi e alle tradizioni delle comunità locali, e che quindi possono godere **dell'esenzione IRES** per l'anno d'imposta 2016.

Nell'allegato n. 1 del Decreto vengono elencati i soggetti che possono invocare l'esenzione, ai sensi dell'[art. 1](#), comma 185, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che era la Legge Finanziaria per il 2007), con la quale era stato definito che, a partire dal 1° gennaio 2007, le associazioni che partecipano a manifestazioni di interesse storico-artistico-culturale o che operano per la loro realizzazione, che si occupano degli usi e costumi delle comunità locali, vengano equiparate ai soggetti esenti dall'IRES (così come all'[art. 74](#) del T.U.I.R.).

[MEF, Decreto 16 marzo 2017 G.U. 3 aprile 2017, n. 78](#)

[MEF, Decreto 16 marzo 2017 G.U. 3 aprile 2017, n. 78 ALLEGATO 1](#)

[Art. 1, comma 185, Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#)

[Art. 74, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917](#)

Cinque per mille

ONLUS

IRPEF

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Volontariato

Cinque per mille, iscrizioni entro l'8 maggio

Entro l'8 maggio 2017 gli Enti non inclusi nell'elenco permanente possono iscriversi al **cinque per mille 2017**. La nuova finestra interessa da vicino gli **Enti di neocostituzione**, gli Enti che non si sono iscritti nel 2016 e quelli non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.

La domanda, presentata in forma diretta o tramite un intermediario, deve essere trasmessa **tramite i servizi telematici dell'Agenzia**, Fisconline o Entratel. Entro il successivo 30 giugno, dovrà essere inviata alla Direzione regionale dell'Agenzia nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Una nota diffusa il 3 aprile 2017 dall'Agenzia delle Entrate riepiloga il **calendario degli adempimenti** relativi al cinque per mille, e precisamente:

- **8 maggio**: termine per l'iscrizione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche;
- **14 maggio**: pubblicazione dell'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio;

- **22 maggio:** termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle Entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche;
- **25 maggio:** pubblicazione dell'elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio;
- **30 giugno:** termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e all'Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche;
- **2 ottobre:** termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali.

[Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa 3 aprile 2017](#)

[Videosorveglianza](#)
[Sicurezza sul lavoro](#)
[Legge di Stabilità 2016](#)
[Lavoro autonomo](#)

Credito videosorveglianza a copertura totale

È pari al **100% dell'importo richiesto** la quota percentuale del **credito d'imposta per le spese di videosorveglianza** previsto dalla Stabilità 2016 (art. 1, comma 982, L. n. 208/2015). La misura è stata fissata il 30 marzo 2017 dall'Agenzia delle Entrate ([Provvedimento n. 62015/2017](#)) sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziare e il credito d'imposta complessivamente richiesto. L'Amministrazione finanziaria, con la [Risoluzione 42/E del 30 marzo 2017](#), ha provveduto altresì ad istituire l'apposito codice tributo che consentirà di procedere all'utilizzo in compensazione del credito, e precisamente:

- "6874" denominato "Credito d'imposta per le spese sostenute nell'anno 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza - [art. 1](#), comma 982, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208".

Il credito d'imposta in parola è riconosciuto in favore delle persone fisiche che hanno sostenuto **spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme**, nonché per contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il bonus spetta esclusivamente per le spese sostenute nell'anno 2016 in relazione ad immobili non utilizzati nell'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo; per le spese sostenute in relazione agli immobili adibiti promiscuamente all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente il credito d'imposta spetta nella misura del 50%. Le **domande di richiesta del credito** potevano essere presentate all'Agenzia delle Entrate sino allo scorso 20 marzo esclusivamente in via telematica.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 30 marzo 2017, n. 62015](#)
[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 30 marzo 2017, n. 42/E](#)
[Art. 1, comma 982, Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)

ADEMPIMENTI

[Dichiarazione precompilata](#)

[Sostituto d'imposta](#)

[Modello 730](#)

[Modello unico persone fisiche](#)

[Certificazione Unica](#)

[Oneri deducibili e detraibili](#)

[Lavoro dipendente e subordinazione](#)

[CAF](#)

730 precompilato: apre il 18 aprile la campagna dichiarativa

A partire **dal 18 aprile 2017** il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la **dichiarazione dei redditi** e l'elenco delle informazioni disponibili.

A renderlo noto è stata l'Agenzia delle Entrate con un Comunicato stampa del 4 aprile 2017 in cui ha altresì chiarito che il Fisco punta a **potenziare al massimo l'assistenza sulla precompilata** attraverso tutti i canali disponibili, dalla guida multimediale presto disponibile sul web, passando per la sezione contenente le risposte alle domande più frequenti (**FAQ**).

Successivamente, con il [Provvedimento 7 aprile 2017](#), sono state diffuse le modalità operative per accedere al **canale telematico** dedicato alla precompilata.

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

Studio 92 Servizi Aziendali di Grassi Fabrizia e C. S.a.s.

Sede: Via A. De Gasperi, S.n.c. – 55052 Fornaci di Barga, Barga, Lucca

Tel. 0583.70.99.36 (n°2 linee r.a.) fax 0583.70.87.57– email: segreteria@studio92.info

Sede operativa: Località Rio del Chitarrino snc – Fornaci di Barga (LU)

Reg. Imp. di Lucca n. 24193 – Rea 149804 – C.F. e P.IVA 01552550467

Inoltre, con la [Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E](#), la stessa Agenzia, in collaborazione con la Consulta Nazionale dei CAF, ha emanato una **Guida**, per il **modello 730/2017**, che, analizzando tutte le detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta, fornisce le istruzioni utili al rilascio del visto di conformità.

Modello precompilato 2017

I contribuenti, tramite l'**applicazione web** realizzata dalle Entrate, possono visualizzare la dichiarazione precompilata 2017, **accettarla, modificarla, integrarla e infine inviarla**.

Sono **diversi i modi** in cui sarà possibile accedere alla precompilata:

1. con le **credenziali** dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
2. con il **PIN** rilasciato dell'INPS;
3. tramite il Sistema pubblico per l'identità digitale (**SPID**);
4. con le **credenziali di tipo dispositivo** rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della Pubblica Amministrazione (NoiPA);
5. utilizzando la **Carta Nazionale dei Servizi**.

Dal 2017 l'Agenzia delle Entrate ha **ampliato la platea dei soggetti**: possono infatti presentare la dichiarazione tramite l'applicazione on-line, **anche a coloro per i quali non è disponibile una vera dichiarazione precompilata**.

I casi più evidenti sono i seguenti:

1. l'erede che deve presentare la dichiarazione per conto della persona deceduta;
2. il contribuente per il quale l'Agenzia non dispone di alcun dato.

Per questi soggetti sarà naturalmente disponibile una dichiarazione dei redditi senza alcun dato precompilato, a eccezione dei dati anagrafici.

I dati presenti nel 2017 nella dichiarazione precompilata sono **più completi** rispetto a quelli degli anni precedenti.

Quest'anno i contribuenti infatti, oltre alle spese per mutui, assicurazioni, spese mediche e scontrini fiscali rilasciati dalle farmacie, troveranno anche:

- le spese per l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie;
- le spese sanitarie sostenute per le prestazioni degli ottici, degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle strutture autorizzate a fornire i servizi sanitari e non accreditate;
- le spese veterinarie comunicate dalle farmacie, dalle parafarmacie e dai veterinari;
- le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate all'Agenzia dagli amministratori di condominio;
- spese funebri;
- spese universitarie.

A partire dal 18 aprile il modello il contribuente e i soggetti delegati potranno visualizzare la dichiarazione dei redditi e l'elenco delle informazioni disponibili, con l'indicazione dei dati inseriti e non inseriti e delle relative fonti informative. Dopo opportuno controllo, il 730 precompilato, così com'è stato ricevuto, modificato per eventuali integrazioni o storni, dovrà essere inviato all'agenzia delle Entrate operazione che potrà essere fatta a partire dal **2 maggio e fino al 24 luglio**.

Sito di assistenza

Al fine è quello di garantire la miglior **assistenza ai contribuenti** e la trasparenza dell'azione amministrativa ed infatti è stato anche messo a disposizione un sito di assistenza, realizzato, disponibile all'indirizzo <https://infoprecompilata.agenziaentrate.it>.

Nel mini **sito** delle Entrate sono indicati:

1. tutti i **canali di assistenza attivi**, che, in vista della partenza dell'operazione precompilata, saranno potenziati per rispondere alle richieste dei cittadini;
2. tutte le **novità di quest'anno**, come i nuovi oneri e spese inseriti dal Fisco per la prima volta;
3. tutte le **scadenze e le eventuali novità** che dovessero arrivare nel corso della stagione dichiarativa.

Le domande poste più frequentemente dai contribuenti, invece, trovano risposta nella sezione delle **FAQ**, che sarà in costante aggiornamento.

Nella [Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E](#) sono **elencati inoltre i documenti che i contribuenti devono esibire al CAF o al professionista abilitato** al fine dell'apposizione del visto di conformità e mette in evidenza che, in sede di controllo documentale, potranno essere richiesti soltanto i documenti indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

In entrambi i casi non potranno essere richiesti documenti già in possesso dell'Amministrazione.

Il **canale web** offre anche la **possibilità di integrare o modificare la precompilata** inviata nel 2016 purché inviata tramite lo stesso canale. A tale scopo, i contribuenti dovranno utilizzare il modello Unico 2016 integrativo, disponibile online. All'interno di **Unico 2016** i contribuenti troveranno **già precaricati i dati contenuti nella dichiarazione inviata**. Per presentare il modello integrativo, all'interno dell'applicazione è presente la funzione "cambia anno di dichiarazione", che consente di selezionare la dichiarazione su cui si intende intervenire.

I chiarimenti su detrazioni, deduzioni e crediti d'imposta

Per una redazione senza incertezze della dichiarazione, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione del contribuente, con la [Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E](#), la *"Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri"*

elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l'apposizione del visto di conformità”.

La Circolare è una trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti **ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta**, anche sotto il profilo degli **obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF** o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria, in linea con lo Statuto del contribuente, che fonda i rapporti tra contribuente e Amministrazione finanziaria sui principi di collaborazione e buona fede.

Tra le altre cose, viene chiarito che:

4. **non è più necessario conservare la prescrizione medica** per poter portare in detrazione le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, anche veterinari;
5. sono ammesse alla detrazione fiscale anche le **spese per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati online** da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome;
6. l'agevolazione riconosciuta alle **persone con disabilità** per le spese sanitarie (rigo E3) spetta anche per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non compresa nel nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedito capacità motorie permanenti. Ciò a condizione che il contribuente produca, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, un certificato del medico specialista della Asl attestante il collegamento tra la bici e le difficoltà motorie;
7. è **detraibile anche l'acquisto della cucina** da parte del **contribuente disabile**, con riferimento alle componenti meccaniche, elettroniche o informatiche finalizzate a facilitare il controllo dell'ambiente;
8. sono **detraibili anche le spese per gite scolastiche**, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa, come per esempio corsi di lingua, teatro, ecc., deliberato dagli organi d'istituto;
9. per quanto riguarda i **contributi previdenziali versati per le badanti**, possono essere dedotti anche nel caso in cui la persona addetta all'assistenza sia stata assunta tramite un'agenzia interinale e il contribuente li abbia quindi rimborsati all'agenzia stessa, a patto che quest'ultima rilasci una idonea certificazione;
10. per gli **interventi di recupero del patrimonio edilizio**, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche al convivente more uxorio del proprietario dell'immobile anche in assenza di un contratto di comodato;
11. nel caso in cui l'**immobile su cui sono stati effettuati degli interventi agevolati venga venduto o donato**, in mancanza di uno specifico accordo nell'atto di trasferimento, la detrazione non utilizzata può essere mantenuta in capo al venditore tramite una semplice scrittura privata autenticata, firmata da entrambe le parti, in cui si dà atto che questo accordo esisteva fin dalla data del rogito.

[Agevolazioni fiscali per i lavoratori che si trasferiscono in Italia](#)[Lavoro autonomo](#)[Lavoro dipendente e subordinazione](#)[IRPEF](#)**Lavoratori impatriati: modalità di esercizio dell'opzione***di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia*

Con il [D.Lgs. n. 147 del 14 settembre 2015](#) è stato istituito un **regime speciale per lavoratori impatriati**.

La normativa dispone in particolare che il reddito di **lavoro dipendente** prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al **50%** (nella prima versione della norma, la tassazione era fissata al **70%**) del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei **cinque periodi di imposta precedenti** il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;
2. l'attività lavorativa viene svolta presso **un'impresa residente** nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa;
3. l'attività lavorativa è **prestata prevalentemente nel territorio italiano**;
4. i lavoratori rivestono **ruoli direttivi** ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato **e per i quattro periodi successivi**.

Successivamente:

- l'[art. 3](#), comma 3-novies, del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla [Legge 27 febbraio 2017, n. 19](#)), ha previsto la **proroga** per l'esercizio dell'opzione al **30 aprile 2017**, per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata;
- l'Agenzia delle Entrate è intervenuta, con [Provvedimento n. 64188 del 31 marzo 2017](#), indicando le **modalità operative** per esercizio dell'opzione per coloro che non l'hanno esercitata nel termine indicato dal Provvedimento del direttore [dell'Agenzia delle Entrate del 29 marzo 2016](#) (entro 3 mesi dal 29 marzo 2016).

Modalità di effettuazione dell'opzione

I lavoratori dipendenti, che si siano **trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015** possono esercitare l'opzione di cui si discute, entro il **30 aprile 2017** (termine festivo prorogato di diritto al 2 maggio 2017) per usufruire del nuovo regime fiscale.

Tale opzione, come accennato, riguarda coloro che, entro 3 mesi dall'emanazione del [Provvedimento 29 marzo 2016](#), non si sono avvalsi di tale facoltà.

Per chi opta ora, è prevista una riduzione della base imponibile ai fini IRPEF del 30% per l'anno di imposta 2016 e del 50% a decorrere dal periodo di imposta 2017 e per i tre periodi successivi.

L'opzione una volta esercitata mediante la presentazione di una **richiesta scritta** al datore di lavoro, è **irrevocabile** e consente di fruire, per il quinquennio 2016/2020 del regime speciale previsto per i lavoratori impatriati dall'[art. 16](#) del D.Lgs. n. 147/2015.

La richiesta al datore di lavoro, resa ai sensi del [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#), deve essere sottoscritta dal lavoratore dipendente e deve contenere:

1. le generalità (nome, cognome e data di nascita);
2. il codice fiscale;
3. l'indicazione della attuale residenza in Italia risultante dal certificato di residenza;
4. l'impegno a comunicare ogni variazione della residenza o del domicilio prima del decorso di cinque anni dalla data della prima fruizione del beneficio, rilevante per l'applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti che non hanno ancora richiesto l'applicazione dei benefici o l'hanno richiesta a un diverso datore di lavoro devono dichiarare, altresì, di possedere i requisiti per accedere ai medesimi benefici e devono comunicare la data della prima assunzione in Italia dal rientro, nonché di aver trasferito in Italia la residenza o il domicilio entro tre mesi dalla prima assunzione.

Diverse le **modalità** con cui usufruire dell'agevolazione:

- **per l'anno di imposta 2016**, i lavoratori dipendenti che esercitano la predetta opzione, applicano il regime agevolato in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo d'imposta, avendo cura di indicare il reddito di lavoro dipendente nella misura ridotta al 70%;
- **per l'anno d'imposta 2017**, l'agevolazione, varia nella percentuale in quanto consente di assumere il reddito di lavoro dipendente nella misura del 50% del suo ammontare, ed è applicata dal datore di lavoro. Solo nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non possa riconoscerla, il contribuente può comunque fruirne direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2017.

Adempimenti del sostituto di imposta

I datori di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione, devono operare le ritenute sul 50 per cento delle somme e valori imponibili di cui all'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi, corrisposti dal periodo di paga successivo al ricevimento della richiesta.

A fine anno o alla **cessazione del rapporto di lavoro**, i sostituti di imposta effettuano il conguaglio tra le ritenute operate nei periodi di paga precedenti al ricevimento della suddetta richiesta e le ritenute versate.

Con il provvedimento di cui si discute, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto di far decorrere gli effetti dell'opzione a partire dall'anno di imposta 2016 e fino al 2020.

Termini e modalità di versamento dell'imposta

Per quanto riguarda i **termini e le modalità di versamento**, il contribuente può avvalersi delle ordinarie regole previste per il versamento delle imposte.

In particolare, possono effettuare il **pagamento entro il 30 giugno 2017** ovvero entro il 31 luglio 2017 (il 30 luglio è domenica) maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo d'interesse.

Invece, previa opzione esercitata in sede di dichiarazione, possono versare le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte in rate mensili di uguale importo, ad eccezione dell'acconto di novembre che deve essere versato in un'unica soluzione.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Attenzione

Sugli **importi rateizzati** sono dovuti gli **interessi** nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

La Circolare per i clienti

30 aprile 2017

Anteprima

Precompilate in chiaro per 30 milioni di contribuenti	pag. 2
Agevolazioni fiscali, le regole da seguire per usufruire dei benefici per l'acquisto della prima casa	pag. 2
Bonus asili nido, in Gazzetta Ufficiale approda il Decreto	pag. 3
Fondo di garanzia Mezzogiorno, nuove risorse in arrivo per professionisti e PMI	pag. 4
Documenti richiesti alla PA: acquistabile online la marca da bollo	pag. 4
Credito d'imposta per il Mezzogiorno, l'Agenzia fa il punto	pag. 5
Regime di cassa, arrivano i primi chiarimenti	pag. 6
Bonus Stradivari, dentro anche altri licei musicali	pag. 8
Conservazione elettronica a maglie larghe	pag. 8
Artigianato digitale, c'è più tempo per le domande di agevolazione	pag. 9

Adempimenti

Dal 16 maggio in pagamento i contributi INPS 2017 per artigiani e commercianti	pag. 10
--	---------

Guide operative

Spese di istruzione: le novità nella dichiarazione dei redditi 2016	pag. 12
---	---------

FISCO

[Dichiarazione precompilata](#)

[Sostituto d'imposta](#)

[Modello 730](#)

[Entratel](#)

[CAF](#)

Precompilate in chiaro per 30 milioni di contribuenti

L'operazione **Precompilata 2017** è ufficialmente partita. Dal 18 aprile 2017, l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet le dichiarazioni di 30 milioni di contribuenti che per ora potranno guardarle ma non toccarle. Per poter compiere **modifiche, integrazioni o semplicemente** inviare le dichiarazioni occorrerà **attendere sino al prossimo 2 maggio**.

La nuova Precompilata segna il debutto di alcune **novità**. Tra queste, le **spese sanitarie**, che si arricchiscono di diverse informazioni in più: da quest'anno entrano in dichiarazione sia le spese per l'acquisto di farmaci presso farmacie e parafarmacie, sia le spese sanitarie sostenute per le prestazioni di ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica e strutture autorizzate a fornire i servizi sanitarie ma non accreditate. Sono presenti inoltre le **spese veterinarie** comunicate da farmacie, parafarmacie e veterinari e le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni dei condomini, comunicate dagli amministratori di condominio.

Altre novità riguardano la **possibilità di correggere la dichiarazione precompilata 2016** (operazione che verrà consentita a condizione che la stessa sia stata inviata tramite l'applicazione web) e di "creare" una Precompilata da zero per coloro che non possono averla a disposizione in automatico. È questo il caso degli **eredi** che, a partire dal prossimo 2 maggio, dopo aver effettuato l'accesso all'applicazione con le proprie credenziali (Fisconline o Entratel), potranno indicare il codice fiscale della persona deceduta per la quale intendono presentare la dichiarazione. L'Agenzia metterà a disposizione dell'erede un modello Redditi senza alcun dato precompilato, ad eccezione dei suoi dati anagrafici e di quelli della persona deceduta, in modo che si possa inviare, dopo averlo compilato, direttamente tramite l'applicazione web.

[Prima casa](#)

[IVA](#)

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

[Imposta di registro](#)
[Imposte ipotecaria e catastale](#)
[Contratto preliminare](#)

Agevolazioni fiscali, le regole da seguire per usufruire dei benefici per l'acquisto della prima casa

L'Agenzia delle Entrate, al fine di offrire un valido *vademecum* dei passi da seguire per l'**acquisto di una nuova casa**, mette a disposizione dei cittadini alcuni servizi. Tra questi di particolare rilevanza per il contribuente risulta essere l'ispezione ipotecaria che può essere richiesta gratuitamente (dai titolari dei beni) presso gli uffici provinciali - Territorio oppure online. Una volta valutata la libertà del bene da eventuali vincoli è, inoltre, possibile procedere con la stipula del contratto preliminare (redatto in forma scritta e registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione).

L'Agenzia indica, poi, alcuni **benefici riservati a coloro che acquistano una prima abitazione**. Le agevolazioni "prima casa", infatti, prevedono un'**imposta di registro** proporzionale del 2%, ed **ipotecaria e catastale** nella **misura fissa di 50 euro**, per i venditori privati ed imprenditori esenti da IVA. Per vendite soggette ad IVA sono dovute le imposte di registro, quella ipotecaria e quella catastale nella misura fissa di **200 euro**, con un'aliquota ridotta al 4%.

Al fine del calcolo dell'imposta da pagare è **rilevante anche la situazione del venditore**. Se, infatti, il soggetto è un privato o un'impresa, con vendita esente da IVA, l'acquirente dovrà pagare l'imposta di registro nella misura proporzionale del 9%, l'imposta ipotecaria e l'imposta catastale nella misura fissa di 50 euro. Diversamente l'acquirente sarà tenuto a versare l'IVA al 10% oltre all'imposta di registro, ipotecaria e catastale, ciascuna con un importo di 200 euro.

Anche per coloro che siano **già in possesso di un immobile acquistato** con agevolazioni prima casa è previsto l'accesso ai benefici fiscali a condizione che entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile vi sia la vendita del bene posseduto.

[Agenzia delle Entrate, Guida per l'acquisto della casa](#)

[Legge di Bilancio 2017](#)
[Assegni familiari](#)

Bonus asili nido, in Gazzetta Ufficiale approda il Decreto

In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il [D.P.C.M. 17 febbraio 2017](#) che istituisce il cosiddetto "**bonus nido**" per i bambini nati o adottati a partire **dal 1° gennaio 2016**. Ad ogni figlio, a partire dal 2017, è quindi attribuito un buono annuo di mille euro per il pagamento delle rette dell'asilo, pubblico o privato; il genitore richiedente dovrà essere in possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno stato membro dell'UE (per gli extracomunitari, basta il permesso di soggiorno), oltre alla residenza italiana. Specifica il Decreto che *«il contributo è erogato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale tramite un pagamento diretto, con cadenza mensile, al genitore richiedente, fino a concorrenza dell'importo massimo della quota parte mensile, dietro presentazione da parte dello stesso genitore della documentazione attestante l'avvenuto pagamento della retta per la fruizione del servizio presso l'asilo nido pubblico, o privato autorizzato, prescelto»*.

All'interno del Decreto è introdotto anche un **beneficio per l'assistenza domiciliare** per i bambini **affetti da gravi patologie**: anche in questo caso, si tratta di un contributo di massimo mille euro annui, «*per favorire l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto di tre anni impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche*».

Per accedere ai due benefici il genitore dovrà presentare all'INPS una domanda specificando a quale dei due intende accedere. Per ciascun anno, le domande potranno essere presentate entro il 31 dicembre. L'INPS provvederà entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale all'emanazione di apposite istruzioni operative.

[D.P.C.M. 17 febbraio 2017 G.U. 18 aprile 2017, n. 90](#)

[Registro delle imprese](#)

[Imprese Start Up innovative](#) [Patent Box](#)

Fondo di garanzia Mezzogiorno, nuove risorse in arrivo per professionisti e PMI

200 milioni di euro andranno ad arricchire il Fondo di garanzia che agevola l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese e dei professionisti operanti nel Mezzogiorno (Riserva PON IC). Lo **stanziamento** è stato deliberato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il [Decreto 13 marzo 2017](#) ed è così ripartito:

- 194.800.000 di euro saranno destinati ad interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia);
- i rimanenti 5.200.000,00 euro sosterranno gli interventi in favore dei soggetti beneficiari delle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna).

Oltre agli interventi di garanzia diretta, controgaranzia, cogaranzia (comprese le garanzie su portafogli di finanziamenti), la garanzia della Riserva POC IC può essere concessa per operazioni finanziarie in funzione delle finalità e degli interventi specifici del Programma Operativo Nazionale "**Imprese e Competitività**" **2014-2020 FESR**. In particolare, sono agevolate le operazioni dirette al finanziamento:

- delle fasi iniziali dell'attività dei beneficiari;
- del capitale connesso all'espansione dell'attività dei beneficiari;
- del capitale necessario al rafforzamento delle attività generali del soggetto beneficiario;
- di nuovi progetti aziendali, quali, a titolo esemplificativo, la realizzazione di nuove strutture o di campagne di marketing;
- di attività di penetrazione in nuovi mercati, nel rispetto di quanto consentito dal regolamento *de minimis* e dal regolamento di esenzione;
- di attività dirette alla realizzazione di nuovi prodotti o servizi o all'ottenimento di nuovi brevetti.

La garanzia è concessa a **titolo gratuito**, con una copertura massima dell'80% del finanziamento.

[MISE, D.M. 13 marzo 2017](#)

[Imposta di bollo virtuale](#)
[Imposta di bollo](#)

Documenti richiesti alla P.A.: acquistabile online la marca da bollo

È operativo il servizio **@e.bollo**, sviluppato dall'Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che consente tramite il Sistema pagoPA di versare **l'imposta di bollo con modalità telematiche** sulle richieste trasmesse alle PA e relativi atti. A renderlo noto un [Comunicato stampa](#) congiunto di Agenzia delle Entrate e AgID pubblicato il 14 aprile 2017.

La marca da bollo per i documenti rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni potrà essere pagata direttamente on-line, con addebito in conto, carta di debito o prepagata attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA.

L'acquisto della **marca da bollo digitale** sarà possibile, tramite gli strumenti messi a disposizione dai Prestatori di Servizi di Pagamento, attraverso i servizi presenti su **pagoPA** raggiungibili esclusivamente dai siti internet delle pubbliche amministrazioni che offrono servizi per il rilascio dei documenti elettronici e che hanno aderito al sistema pagoPA dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Per acquistare on-line la **marca da bollo digitale**, i cittadini potranno scegliere il PSP tra coloro che hanno aderito al sistema pagoPA e hanno stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate.

L'elenco dei PSP, insieme ad informazioni utili, è disponibile nella pagina dedicata (Home - Documentazione - Servizio @e.bollo), sul sito internet delle Entrate.

Il primo **Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP)** ad essere abilitato è l'Istituto di Pagamento del sistema camerale (www.iconto.infocamere.it) tramite cui, con addebito diretto per i titolari di conto corrente dell'Istituto di InfoCamere (e a seguire anche con carta di credito anche per chi non è correntista), è possibile acquistare con pochi click la marca da bollo digitale.

Il nuovo servizio è **disponibile dal 14 aprile 2017** in via sperimentale per alcuni comuni della Lombardia (Legnano, Monza, Pavia, Rho e Voghera) e del Veneto (Treviso, e Vicenza). In seguito il servizio verrà esteso ai 750 comuni accreditati al servizio pagoPA e riguarderà in futuro anche altre amministrazioni e istituti.

[Agenzia delle Entrate AgID, Comunicato stampa 14 aprile 2017](#)

[Legge di Bilancio 2017](#)

[Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi](#)
[Imprese Start Up innovative](#)

Credito di imposta per il Mezzogiorno, l'Agenzia fa il punto

Come cambia il credito di imposta per chi investe al Sud? Alla domanda risponde la [Circolare 12/E](#) dell'Agenzia delle Entrate, pubblicata il 13 aprile 2017, con la quale vengono forniti chiarimenti in merito alle modifiche alla disciplina del **credito d'imposta**. In particolare, le modifiche prevedono:

GIUFFRÈ | **COMMERCIALISTI**

- l'inclusione della Sardegna fra le Regioni del Mezzogiorno ammesse alla deroga (in precedenza, erano inclusi nell'agevolazione soltanto alcuni Comuni della Sardegna e non l'intero territorio regionale);
- l'aumento della misura del credito d'imposta spettante;
- l'aumento del limite massimo dei costi agevolabili relativi a ciascun progetto di investimento, al quale è commisurato il credito d'imposta. Il massimale viene raddoppiato per le piccole e medie imprese, passando così da 3 a 10 milioni di euro. Resta invece immutato a 15 milioni per le grandi imprese;
- la determinazione del credito d'imposta sulla base del costo complessivo dei beni acquisiti;
- infine, la possibilità di cumulo del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che insistano sugli stessi costi, sempre che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalla normativa europea (in precedenza sussisteva il divieto di cumulo).

L'Agenzia ricorda che la decorrenza delle nuove disposizioni coincide con la data di entrata in vigore della legge stessa di conversione del [D.L. 29 dicembre 2016, n. 243](#), il cosiddetto **Decreto Mezzogiorno**, avvenuta il **1° marzo 2017**, e sottolinea che «le acquisizioni di beni effettuate a partire dal 1° gennaio 2016 sino al 28 febbraio 2017 sono assoggettate alla disciplina previgente, la quale trova applicazione anche nell'ipotesi in cui la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta venga presentata all'Agenzia delle Entrate successivamente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni».

[Agenzia delle Entrate, Circolare 13 aprile 2017, n. 12/E](#)

[D.L. 29 dicembre 2016, n. 243](#)

[Legge di Bilancio 2017](#)

Regime di cassa, arrivano i primi chiarimenti

Il regime di determinazione del reddito riservato ai soggetti in **contabilità semplificata** dall'ultima [Legge di Bilancio](#) non è un regime per cassa puro bensì un regime "improntato alla cassa", ovvero che conserva alcune deroghe al regime di cassa "puro". Alcuni componenti di reddito dovranno seguire infatti il criterio di competenza. L'indicazione, oltre che desumersi dalla norma istitutiva, è stata messa nero su bianco dall'Agenzia delle Entrate nella [Circolare n. 11/E pubblicata il 13 aprile 2017](#). La nuova prassi, interamente dedicata al nuovo regime di cassa, individua con precisione tali eccezioni, distinguendo tra componenti positivi e negativi che concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio della competenza.

Nello specifico i **componenti positivi** sono:

1. ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ([art. 57](#) del T.U.I.R.). Il valore normale dei beni concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione ai soci o la destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
2. proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (cd. immobili patrimoniali) ([art. 90](#) del T.U.I.R.);

3. plusvalenze e sopravvenienze attive ([artt. 86 e 88](#) del T.U.I.R.). Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o integrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa;
4. redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali oltre il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'[art. 32](#) del T.U.I.R. ([art. 56](#), comma 5, del T.U.I.R.). Secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia nella Circolare, il criterio della competenza è estendibile anche alla determinazione forfettaria del reddito delle altre attività agricole, prevista dall'[art. 56-bis](#) del T.U.I.R., "trattandosi di fattispecie sostanzialmente analoghe". Mentre nel caso di regimi di determinazione della base imponibile che prevedono la forfettizzazione del reddito mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività sui ricavi "conseguiti", come ad esempio per le attività di agriturismo, "è da ritenere che i ricavi sui quali applicare il coefficiente di redditività si considerano "conseguiti" in osservanza del criterio di cassa".

I componenti negativi che potranno essere dedotti dal reddito secondo gli ordinari criteri del T.U.I.R. sono:

1. minusvalenze e sopravvenienze passive ([art. 101](#) del T.U.I.R.). Anche in questo caso vale la stessa eccezione indicata per le sopravvenienze attive;
2. quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di leasing ([artt. 64](#), comma 2, [102](#) e [103](#) del T.U.I.R.). Sul punto la Circolare precisa che le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili, sebbene nei limiti ex [102](#), comma 6 T.U.I.R., secondo il criterio di cassa. Diversamente, i canoni di leasing sono deducibili in capo alle imprese minori ai sensi del successivo comma 7 del medesimo articolo. "Quindi – precisa l'Agenzia - anche il maxi-canone di leasing deve essere dedotto per competenza, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento";
3. perdite di beni strumentali e perdite su crediti ([art. 101](#) del T.U.I.R.);
4. accantonamenti di quiescenza e previdenza ([art. 105](#) del T.U.I.R.);
5. spese per prestazioni di lavoro ([art. 95](#) del T.U.I.R.);
6. oneri di utilità sociale ([art. 100](#) del T.U.I.R.);
7. spese relative a più esercizi ([art. 108](#) del T.U.I.R.). In tal caso il criterio di competenza opera unicamente nel caso in cui le spese abbiano natura pluriennale (come costi di impianto, spese di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale prevista dall'OIC 24). In caso contrario, ovvero se tali spese sono deducibili interamente nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, rileva il criterio di cassa. "Pertanto – specifica la Circolare - le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta in cui è avvenuto il pagamento, fermi restando per queste ultime i limiti di deducibilità previsti dall'[art. 108](#), comma 2, del T.U.I.R.". Fanno eccezione anche le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) che sono deducibili secondo il criterio di cassa;
8. oneri fiscali e contributivi ([art. 99](#), commi 1 e 3, del T.U.I.R.);
9. interessi di mora ([art. 109](#), comma 7, del T.U.I.R.).

[Agenzia delle Entrate, Circolare 13 aprile 2017, n. 11/E](#)

[Legge 11 dicembre 2016, n. 232](#)

[Art. 57, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 90, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 86, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 88, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 32, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 56, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 56-bis, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 101, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 102, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 103, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 105, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 100, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 108, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 99, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

[Art. 109, D.P.R. 11 dicembre 1986, n. 232](#)

Legge di Bilancio 2017

Bonus Stradivari, dentro anche altri licei musicali

Altri **licei musicali**, conservatori di musica, ed Istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica si aggiungono a quelli già autorizzati a rilasciare titoli di alta formazione musicale, al fine dell'ottenimento del cosiddetto "bonus Stradivari". Lo comunica l'Agenzia delle Entrate, che con il [Provvedimento n. 71940](#) pubblicato l'11 aprile 2017, ha aggiunto all'allegato n. 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017 tre nuovi licei.

Essi sono:

1. Liceo XXV Aprile, Portogruaro (VE), Codice Fiscale 83003670276 (liceo musicale statale);
2. Istituto L. Einaudi, Cervinara (AV), Codice Fiscale 80016930648 (liceo musicale statale);
3. Istituto superiore paritario di Terme Vigliatore (ME), Codice Fiscale 00777270836 (liceo musicale paritario).

Ricordiamo che il bonus, che sarà operativo a partire dal 20 aprile 2017, spetta agli studenti iscritti agli anni scolastici 2016-2017 o 2017-2018 che siano in regola con il pagamento delle tasse.

Per l'anno 2017 è concesso un contributo una tantum pari al **65 per cento del prezzo finale**, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Le informazioni in merito al bonus sono state fornite con una recente Circolare (6/E del 31 marzo 2017) pubblicata dall'Agenzia delle Entrate.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 aprile 2017, n. 71940](#)

Conservazione digitale sostitutiva

[Conservazione scritture contabili](#)
[Archiviazione elettronica](#)
[Fattura elettronica e semplificata](#)
[Privacy](#)

Conservazione elettronica a maglie larghe

Meno carta per conservare elettronicamente i documenti informatici rilevanti ai fini tributari. È quanto emerge dalla [Risoluzione n. 46/E](#) diramata il 10 aprile 2017 dalle Entrate in risposta ad un interpello presentato da un contribuente intenzionato a iniziare ad effettuare la **conservazione sostitutiva** dei documenti analogici (D.M. 17 giugno 2014). Il documento di prassi, ammettendo tutte le soluzioni prospettate dal contribuente ai fini della conservazione elettronica, consente di evitare di stampare i documenti (fatture e bolle doganali) ricevuti in formato digitale (esempio Pdf), anche nel caso in cui si tratti dei documenti per i quali la normativa vigente prevede a carico del cessionario/committente specifici obblighi ai fini dell'assolvimento dell'imposta sul valore aggiunto mediante integrazione del documento. A tal fine, la soluzione ammessa prevede diversi passaggi:

- numerare e protocollare i documenti in arrivo (la procedura avverrà in maniera differente a seconda che il documento sia ricevuto in formato cartaceo o digitale);
- integrare i documenti ricevuti in formato Pdf, per i quali la normativa vigente in materia prevede l'assolvimento dell'IVA da parte del cessionario/committente (come le fatture per acquisti intracomunitari e per altri acquisti in regime di "reverse charge"), mediante la predisposizione di un altro documento, che verrà allegato all'immagine della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della stessa;
- registrare le fatture di acquisto nel registro IVA mediante assegnazione di un numero progressivo;
- annotare nel registro IVA acquisti gli elementi previsti dall'[art. 25](#) del D.P.R. n. 633/1972 ed il numero del "protocollo di arrivo";
- completare la procedura di conservazione sostitutiva secondo quanto previsto dal [D.M. 17 giugno 2014](#);
- cestinare i documenti in formato cartaceo una volta completata la procedura di conservazione sostitutiva.

Come ricordato dalle Entrate nella Risoluzione, la **conservazione dei documenti informatici**, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita **entro il terzo mese successivo** al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali da intendersi con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. *“Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici – precisa l’Agenzia - coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d’imposta 2017 i termini di presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA siano disallineati. In caso di periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i documenti rilevanti ai fini IVA riferibili ad un anno solare andranno comunque conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile”.*

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 10 aprile 2017, n. 46/E](#)

[D.M. 17 giugno 2014](#)

[Art. 25, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633](#)

[Impresa artigiana](#)

[Reti d'impresa](#)

[Associazione temporanea d'impresa](#)

[Fondo patrimoniale](#)

[ConSORZI e società consortili](#)

Artigianato digitale, c'è più tempo per le domande di agevolazione

«Il termine finale per la presentazione delle **domande di agevolazione** di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 giugno 2016, previsto alle ore 12,00 del 30 marzo 2017, è posticipato alle ore 12,00 del 4 maggio 2017». Con questo breve testo, contenuto nel [Decreto 29 marzo 2017](#) del Ministero dello Sviluppo Economico, si **posticipa** dunque la data di scadenza dell'intervento agevolativo dedicato ad aggregazioni di imprese operanti o che vogliono operare nel campo della manifattura sostenibile e dell'artigianato digitale.

L'agevolazione consiste in una **sovvenzione parzialmente rimborsabile a copertura del 70% dell'importo del programma ammesso alle agevolazioni**. A tal proposito i soggetti beneficiari potranno essere reti di imprese o consorzi costituiti da almeno cinque imprese, che vedano al loro interno la presenza di imprese artigiane ovvero microimprese in misura almeno pari al 50% dei partecipanti.

I programmi dovranno prevedere lo sviluppo o la creazione di centri per l'artigianato digitale in cui si svolgano **attività di ricerca e sviluppo** finalizzate alla creazione di nuovi software e hardware a codice sorgente aperto, incubatori in grado di facilitare, attraverso la messa a disposizione di spazi fisici, di dotazioni infrastrutturali e di specifiche competenze, lo sviluppo innovativo di realtà imprenditoriali operanti nell'ambito dell'artigianato digitale, oppure centri finalizzati all'erogazione di servizi di fabbricazione digitale come la modellizzazione e la stampa 3D, la prototipazione elettronica avanzata, il taglio laser e la fresatura a controllo numerico, nonché allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo centrate sulla fabbricazione digitale.

[MISE, Decreto 29 marzo 2017 G.U. 8 aprile 2017, n. 83](#)

ADEMPIMENTI

[Legge di Bilancio 2017](#)

[Impresa artigiana](#)

[Contributi previdenziali e assistenziali](#)

[F24](#)

Dal 16 maggio in pagamento i contributi INPS 2017 per artigiani e commercianti

Al via i pagamenti dei **contributi per artigiani e commercianti** per l'anno 2017.

Nel cassetto previdenziale dell'INPS è presente infatti una **lettera** con cui:

- si invita il contribuente ad esaminare l'allegato alla lettera che riporta il prospetto riepilogativo degli importi dovuti per i contributi per il 2017, con le relative scadenze;

- si comunica che tramite l'opzione "dati del mod. F24" presente nel Cassetto Previdenziale Artigiani e Commercianti, si possono visualizzare e stampare in formato PDF i modelli da utilizzare per effettuare il pagamento dei contributi.

La legge in vigore impone per i titolari e i loro collaboratori familiari iscritti alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti, un contributo previdenziale che deve essere:

1. calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF;
2. rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi in riferimento ai redditi 2017 il conguaglio deve essere effettuato con la denuncia dei redditi al Fisco che si andrà a fare nel 2018).

I contributi per la pensione sono dovuti sulla base di un minimale di reddito, fissato per l'anno 2017 in **€15.548**, da versare alle seguenti scadenze:

1. **prima rata:** 16 maggio 2017;
2. **seconda rata:** 21 agosto 2017 (poiché il 20 cade di domenica);
3. **terza rata:** 16 novembre 2017;
4. **quarta rata:** 16 febbraio 2018.

Come anticipato **chi ha indicato un reddito superiore al minimo prestabilito**, deve versare alle scadenze fissate per il pagamento delle imposte sul reddito delle persone fisiche, una ulteriore contribuzione per la pensione.

Tale contribuzione è dovuta sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nell'anno di riferimento quindi, nel 2017 per la parte dei redditi dichiarati per il 2016 che eccedono il minimale previsto in € 15.548 ci sono le scadenze legate al conguaglio 2016 e l'acconto relativo al 2017. Le aliquote da applicare per il reddito oltre il minimale sono indicate nella tabella che segue:

Reddito	Artigiani	Commercianti
da 15.548 a 46.123	23,10%	23,19%
oltre 46,133	24,10%	24,19%

Il versamento dovrà essere eseguito:

- **saldo 2016**, in unica rata o a rate a partire dal 30/06/2017 o dal 31/07/2017 (in quanto il 30 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40%;
- **acconto 2017** in due rate uguali di cui la prima in unica soluzione o a rate a partire dal 30/06/2017 o al 31/07/2017 (in quanto il 30 cade di domenica) con una maggiorazione dello 0.40% e il secondo acconto al 30 novembre.

Per quanto riguarda la **base imponibile** l'INPS chiarisce che, fermo restando il minimale contributivo è data da:

1. redditi d'impresa prodotti nel corso dell'anno di riferimento;
2. dalla parte di reddito d'impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali, attribuita al socio in relazione alla quota di partecipazione agli utili, a prescindere dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi per i soci di S.r.l. iscritti alla Gestione commercianti o artigiani.

Casi particolari

Gli esercenti **l'attività di affittacamere** ed i **produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo iscritti alla Gestione dei commercianti**, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito per questo motivo sono tenuti solo al versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorato dell'importo della contribuzione dovuta per le prestazioni di maternità che è pari a € 7.44 (€ 0.62 mensili).

Per i periodi di assicurazione **inferiori all'anno solare**, i contributi vanno calcolati solo per i mesi di effettiva attività.

Per i **collaboratori di età inferiore ai 21 anni** si deve pagare un'aliquota ridotta di tre punti, fino al mese di compimento dell'età.

Per i soggetti **privi di anzianità contributiva al 31/12/1995** il massimale imponibile entro il quale sono dovuti i contributi è pari a:

- € 91.507 per il 2009;
- € 92.147 per il 2010;
- € 93.622 per il 2011;
- € 96.149 per il 2012;
- € 99.034 per il 2013;
- € 100.123 per il 2014;
- € 100.324 per il 2015;
- € 100.324 per il 2016;
- € 100.324 per il 2017.

Tale massimale non è frazionabile in base ai mesi di effettiva attività.

Per gli **artigiani e commercianti già pensionati** presso le gestioni INPS e con più di 65 anni di età, il contributo previdenziale può essere, a richiesta, applicato nella misura del 50%. Resta dovuta per intero la contribuzione della tutela per la maternità. In tal caso il relativo supplemento di pensione è anch'esso ridotto della metà ([art. 59, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449](#)).

GUIDE OPERATIVE

[Modello 730](#)

GIUFFRÈ | COMMERCIALISTI

[Dichiarazione precompilata](#)
[Modello Unico persone fisiche](#)
[Oneri deducibili e detraibili](#)
[Sostituto d'imposta](#)
[Entratel](#)
[CAF](#)

Spese di istruzione: le novità nella dichiarazione dei redditi 2016

di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

La **dichiarazione dei redditi** di quest'anno (modello 730/2017 o modello Redditi PF 2017) come di consueto permette la possibilità di **detrarre** le spese scolastiche e di istruzione sostenute **per sé o per i propri familiari a carico**.

Fra tante conferme, quest'anno ci sono alcune novità tra cui la possibilità di **detrarre** anche le **spese sostenute per l'effettuazione di attività extrascolastiche** (ad esempio le gite) o l'equiparazione delle spese per l'iscrizione agli Istituti tecnici superiori (ITS) alle spese per istruzione universitaria.

Le regole per fruire della detrazione

Dal 2015 sono cambiate le regole per detrarre le spese di istruzione. Infatti, è prevista una netta **distinzione tra le spese per l'istruzione scolastica "di base"** (intendendo per tale le spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'[art. 1](#) della Legge 10 marzo 2000, n. 62) e quelle per l'istruzione universitaria.

Per le prime, è prevista la detrazione del 19% per un importo annuo non superiore a 564 euro per alunno o studente (da segnalare che quest'anno l'importo è aumentato in quanto lo scorso anno era pari a 400 euro).

Queste spese vanno indicate con il **Codice 12 nel Quadro E** del modello 730 o nel Quadro RP del modello Redditi PF.

Da tener bene in mente che la detrazione non è cumulabile con quella prevista per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa che, nella dichiarazione dei redditi (Quadro E del modello 730 o Quadro RP del modello Redditi PF) sono indicate con il codice 31.

Se la spesa riguarda più di un alunno, occorre compilare più righe riportando in ognuno di essi il codice 12 e la spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Attenzione

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - [art. 51 T.U.I.R.](#)" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 12.

Invece, per quanto riguarda le **spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali** l'importo detraibile non può essere superiore a

quello stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (art. 1, comma 954, Legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Per il periodo d'imposta 2017, occorre tener conto degli importi previsti dal [D.M. 23 dicembre 2016, n. 993](#) (G.U. 7 marzo 2017).

In particolare, sono stati previsti i seguenti **importi massimi**:

Area disciplinare corsi istruzione	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Medica	€ 3.700	€ 2.900	€ 1.800
Sanitaria	€ 2.600	€ 2.200	€ 1.600
Scientifico-Tecnologica	€ 3.500	€ 2.400	€ 1.600
Umanistico-sociale	€ 2.800	€ 2.300	€ 1.500

Per quanto concerne le spese relative ai corsi post-laurea, i limiti di spesa massima detraibile sono:

Spesa massima detraibile	NORD	CENTRO	SUD E ISOLE
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e secondo livello	euro 3.700	euro 2.900	euro 1.800

I suddetti limiti si applicano **anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento** anche se non espressamente menzionati nel citato decreto ministeriale.

Per le classi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico afferenti alle aree disciplinari sopra indicate, nonché le zone geografiche di riferimento delle singole regioni si rimanda all'allegato presente nel decreto.

Per le spese universitarie, va utilizzato il Codice 13.

Attenzione

Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella Sezione "Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione - [art. 51 T.U.I.R.](#)" (punti da 701 a 706) della Certificazione Unica con il codice onere 13.

Le novità di quest'anno

Come accennato, quest'anno sono sopraggiunte alcune novità.

Infatti, l'Agenzia delle entrate, con la [Circolare 4 aprile 2017, n. 7/E](#) ha affermato, tra le altre cose, che:

- sono detraibili, come spese di istruzione universitaria, le spese per l'iscrizione agli Istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie (nota MIUR DGOSV prot. 13.06.2016, n. 6578). Sono, quindi, stati superati i chiarimenti resi con la [Circolare 24 aprile 2015, n. 17/E](#), risposta 2.1, che collocava i corsi degli ITS nel segmento della formazione terziaria non universitaria;
- non sono detraibili le spese relative: all'acquisto di libri scolastici, strumenti musicali, materiale di cancelleria, viaggi ferroviari, vitto e alloggio necessarie per consentire la frequenza della scuola;
- rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Se le spese sono pagate alla scuola, i soggetti che prestano l'assistenza fiscale non devono richiedere al contribuente la copia della delibera scolastica che ha disposto tali versamenti. La delibera va richiesta, invece, nel caso in cui la spesa per il servizio scolastico integrativo non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi (ad esempio all'agenzia di viaggio);
- il limite di detrazione delle spese universitarie individuato dal decreto del MIUR ([D.M. 23 dicembre 2016 n. 993](#)) include anche la spesa sostenuta per il test di ammissione.

Attenzione

Su questo ultima aspetto, va detto che **nel caso di sostenimento di più prove di ammissione in università non statali** situate in aree geografiche diverse o di sostenimento di più prove di ammissione per corsi di laurea in università non statali appartenenti a diverse aree tematiche, occorre distinguere i seguenti casi:

- lo studente si iscrive ad una delle facoltà o corso per cui ha sostenuto il test: le spese sostenute per i test di ammissione rientrano nel limite proprio del corso a cui lo studente si andrà ad iscrivere;
- lo studente ha sostenuto più test di ammissione ad università non statali senza, tuttavia, iscriversi ad alcun corso: ai fini della detraibilità deve fare riferimento al limite di spesa più elevato tra quelli stabiliti per i corsi e per le facoltà per le quali ha svolto il test.